



34761/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/06/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CIRO PETTI
- Dott. ALDO FIALE
- Dott. AMEDEO FRANCO
- Dott. LUCA RAMACCI
- Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

SENTENZA
N. 1438
- Presidente -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N. 7510/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) MEMMO ROBERTO N. IL 19/03/1921
- 2) CESARI DONATO VINCENZO N. IL 29/03/1965
- 3) SICILIANO FRANCESCO N. IL 05/11/1934

avverso la sentenza n. 1397/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del 30/05/2008

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina FODARONI
che ha concluso per

la declaratoria di inammissibilità del ricorso per il CESARI ed il rigetto del ricorso per gli altri

Uditi i difensori Avv. N. Italo PORCARI e Pasquale CORLETO (entrambi per il MEMMO), i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv

~~Udit i difensor Avv.~~

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale collegiale di Lecce, con sentenza del 10.3.2006:

a) aveva affermato la responsabilità penale:

-- di **Memmo Roberto** (amministratore di fatto della s.r.l. "Romar", committente di lavori di trasformazione territoriale di un fondo sito in Castrignano del Capo - località Capo Santa Maria di Leuca), **Cesari Donato** (dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Castrignano del Capo) e **Siciliano Francesco** (sindaco *pro tempore* di quel Comune) in ordine al reato di cui:

-- agli artt. 110 e 323 cod. pen., in relazione all'autorizzata esecuzione, in data 2.4.1998, (senza il rilascio della necessaria concessione edilizia ed in assenza dei prescritti titoli abilitativi ambientali) di sbancamenti, interri, rimozione di macchia mediterranea e demolizione di muretti a secco;

-- dello stesso **Siciliano Francesco** anche in ordine al reato di cui:

-- all'art. 479 cod. pen., in relazione all'inoltro alla Soprintendenza archeologica, in data 29.4.1998, di una falsa attestazione circa l'entità delle opere in concreto realizzate dalla società del Memmo e la loro non-incidenza su un'area di interesse archeologico

e aveva condannato ciascun imputato alle pene rispettivamente ritenute di giustizia (condizionalmente sospese);

b) aveva dichiarato non doversi procedere, nei confronti del **Memmo** e del **Siciliano**, per intervenuta prescrizione, in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt.: 20, lett. c), legge n. 47/1985; 163 del D.Lgs. n. 490/1999; 118 e 119 del D.Lgs. n. 490/1999 (esecuzione di lavori edilizi - in zona sottoposta a vincoli paesaggistico, archeologico, idrogeologico ed a servitù militare - previo rilascio di un'illegittima "autorizzazione" comunale ed in assenza dei prescritti titoli abilitativi connessi alla tutela paesaggistica ed a quella archeologica);

c) aveva condannato **Memmo** e **Siciliano** al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti della costituita parte civile "Legambiente", considerando quale "fatto illecito produttivo di danno civile risarcibile" il delitto di abuso di ufficio da essi perpetrato.

La Corte di appello di Lecce - con sentenza del 30.5.2008 - in riforma dell'anzidetta decisione del Tribunale - dichiarava non doversi procedere nei confronti del **Memmo**, del **Cesari** e del **Siciliano**, per intervenuta prescrizione, anche in ordine ai delitti per i quali essi avevano riportato condanna in primo grado.

Confermava le statuizioni civili, osservando che la costituita "Legambiente" "è pur sempre danneggiata dai falsi e dall'abuso, che hanno consentito che non si fermasse in tempo la devastazione ambientale".

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

Il difensore di **Siciliano** e **Cesari** ha eccepito che erroneamente le sentenze di merito hanno ritenuto "Legambiente" danneggiata dai reati, laddove invece le associazioni ambientaliste "possono solo esercitare l'azione sostitutiva di cui agli artt. 81 e segg. c.p.p., peraltro a condizione che vi sia stato il consenso della persona offesa".

Un eventuale danno risarcibile si sarebbe potuto configurare solo quale discendente in maniera immediata e diretta dalle contravvenzioni in materia di urbanistica e paesaggio (dichiarate però prescritte in primo grado), non potendosi condividere, invece, l'assunto dei giudici del merito secondo il quale anche dai reati di abuso e di falso potrebbe derivare, in via indiretta, danno per l'ambiente.

Il difensore di **Memmo** ha lamentato, a sua volta:

A. Fede

-- (con doglianza del tutto generica) la insufficienza delle "considerazioni spese dai giudici di secondo grado per confermare la decisione del Tribunale quanto alle statuizioni civili";
-- la insussistenza del delitto di concorso in abuso di ufficio, in quanto i giudici del merito non potevano tenere conto delle dichiarazioni testimoniali del geometra Bleve (incaricato dal Memmo di curare le pratiche relative all'esecuzione dei lavori), che, avendo preso parte all'attività incriminata, avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p.

Il Memmo (che ha cittadinanza americana e risiede abitualmente all'estero) non aveva posto in essere alcuna "pressione" sui pubblici ufficiali e si era disinteressato di ogni adempimento amministrativo, essendosi limitato a dare incarico al Bleve di redigere un'istanza finalizzata ad ottenere dal Comune l'autorizzazione per ripulire il terreno dalle sterpaglie e ricostruire un muretto semidistrutto: nei suoi confronti, dunque, non poteva configurarsi, in ogni caso, quanto meno la sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto nell'interesse del Cesari - riferito esclusivamente ai profili risarcitori della sentenza impugnata - è inammissibile, perché il Cesari non è stato condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. I ricorsi proposti nell'interesse degli altri ricorrenti, a loro volta, devono essere rigettati, perché infondati.

3. La impossibilità - enunciata dalla Corte territoriale - di pervenire, nei confronti del Memmo, alla pronuncia di una formula assolutoria più ampia rispetto al proscioglimento per intervenuta prescrizione non risulta *esclusivamente fondata* sulla deposizione del teste Bleve (di cui, nei motivi di gravame, si prospetta la inammissibilità).

Essa si fonda essenzialmente, al contrario, sulla consulenza tecnica dell'ingegnere Vernaleone, sulla indiscutibile posizione di unico beneficiario dell'attività illegittima posta in essere dai soggetti pubblici e non correlata all'interesse generale della cittadinanza, sulla indimostrata inconsapevolezza dell'attività di stravolgimento dell'assetto territoriale che veniva realizzata nel fondo di propria pertinenza.

Quanto alla pretesa incompatibilità del geometra Bleve con l'ufficio di testimone ed alla addotta necessità di osservare le disposizioni dell'art. 63, 2° comma, c.p.p., va comunque rilevato che l'esistenza di indizi di reità, a carico della persona da escutere in qualità di teste, non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico.

La questione relativa alla sussistenza di indizi di reità costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità e, nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato l'insussistenza di elementi idonei a giustificare la prospettazione di un concorso del teste nei reati oggetto di contestazione.

4. Infondate sono altresì le doglianze rivolte a contestare la legittimità della condanna generica al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile "Legambiente".

4.1 L'art. 18 della legge 8.7.1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) ha introdotto nel nostro ordinamento, quale forma particolare di tutela, l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'ambiente (alterazione, deterioramento o distruzione anche parziale) a

A. Cole

seguito di una qualsiasi attività, dolosa o colposa, compiuta in violazione di un dispositivo di legge o di un provvedimento adottato in base a legge.

E' stata così prevista una peculiare *responsabilità* di tipo *extracontrattuale (aquiliana)* connessa a fatti, dolosi o colposi, cagionanti un danno "ingiusto" all'ambiente, dove l'ingiustizia è stata correlata alla violazione di una disposizione di legge e dove il soggetto titolare del risarcimento è stato individuato nello Stato.

L'art. 18 della legge n. 349/1986 prescriveva che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse essere promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo (comma 3).

La strada risarcitoria restava aperta ai privati solo ove essi lamentassero la lesione di un bene individuale compromesso dal degrado ambientale, sia esso la salute che il diritto di proprietà o altro diritto reale.

4.2 Il D.Lgs. n. 152/2006 (art. 318) ha espressamente abrogato (ad eccezione del comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale) l'art. 18 della legge n. 349/1986 e, nell'art. 300 (commi 1 e 2), ha definito la nozione di "*danno ambientale*" con riferimento a quella posta, in ambito comunitario, dalla direttiva 2004/35/CE.

L'art. 311 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 riserva allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale.

Ai sensi del successivo art. 313, 7° comma, comunque, "*resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi*".

4.3 La normativa speciale dal "*danno ambientale*" dianzi descritta si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, sicché le *associazioni ambientaliste* – pure dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale (art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, abrogato dall'art. 318 del D.Lgs. n. 152/2006) – sono legittimate alla costituzione di parte civile "*iure proprio*", nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del *danno all'ambiente come interesse pubblico*, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) *dei danni direttamente subiti*: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale (vedi Cass., sez. III: 3.10.2006, n. 36514, Censi; 11.2.2010, n. 14828, De Flammincis).

Le associazioni ambientaliste, dunque, sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato (vedi Cass., sez. III, 25.1.2011, Pelloni ed altri).

Ritiene il Collegio al riguardo (consapevole delle non convergenti posizioni espresse da questa III Sezione nelle sentenze n. 14828/2010 e n. 41015/2010, contenente quest'ultima il riferimento ai solo "*danni patrimoniali*") che il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa configurarsi anche *sub specie* del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile

A. Pale

anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela.

La possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 cod. civ., poiché l'art. 185, 2° comma, cod. pen. – che costituisce l'ipotesi più importante “determinata dalla legge” per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. – dispone che ogni reato, che abbia cagionato *un danno patrimoniale o non patrimoniale*, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi “danneggiato” per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo.

5. Nella fattispecie in esame viene contestato, nei ricorsi, che un danno siffatto possa discendere dai delitti di abuso e di falso dichiarati prescritti dalla Corte di merito.

La Corte territoriale, però, ha evidenziato che le condotte di abuso di ufficio e di falso tenute in concreto dagli imputati “hanno consentito che non si fermasse in tempo la devastazione ambientale” ed in proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:

– ai fini della pronuncia di *condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile*, non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente *l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose*: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera *declaratoria iuris*, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (vedi Cass. pen.: Sez. I, 18.3.1992, n. 3220; Sez. IV, 15.6.1994, n. 7008; Sez. VI, 26.8.1994, n. 9266);

– la facoltà del giudice penale di pronunciare una *condanna generica al risarcimento del danno*, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul *quantum*, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (vedi Cass. pen., Sez. IV, 26.1.1999, n. 1045);

– la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto *l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato*, salva restando nel giudizio di liquidazione del *quantum* la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (vedi Cass. civ., Sez. III, 11.1.2001, n. 329).

Applicando alla vicenda in esame gli anzidetti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi legittimo l'effettuato *accertamento di fatti potenzialmente produttivi di conseguenze dannose*, ben potendo tuttavia il giudice civile, in sede di liquidazione del *quantum*, pervenire eventualmente anche alla esclusione dell'esistenza stessa di un danno eziologicamente connesso con il fatto illecito.

6. Per tutti i ricorrenti segue singolarmente la condanna al pagamento delle spese processuali e per il solo Cesari – non potendosi escludere che la declaratoria di inammissibilità sia ascrivibile a colpa di esso ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – anche quella al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

A. Prole

la Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Cesari e rigetta quelli proposti dagli altri imputati.
Condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed il Cesari altresì al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 21.6.2011

Il Consigliere rel.

Aldo Fale

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 26 SET. 2011
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

[Signature]

